

Procedimento penale n. .../.... R.G.N.R..

Rogatoria n.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**

**Al Ministero Pubblico della Confederazione MPC
Bundesrain 20, 3003 BERNA
Alla c.a. del Sostituto Procuratore Federale
Sede distaccata di Lugano**

Oggetto: Richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai sensi della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG) nell'ambito del procedimento penale n. .../....

1. PREMESSA

Questo Ufficio ha sviluppato una complessa attività di indagine per le ipotesi di reato di truffa e malversazione ai danni dello stato, attività poste in essere da esponenti della famiglia "...", anche grazie al concorso di altri soggetti, ed in particolare dal "...".

L'attività di indagine appena menzionata, che vede indagate ben 31 persone, ha fatto emergere responsabilità di tale spessore, che questa AG riteneva necessario procedere con richiesta al GIP di applicazione di misura cautelare personale, reale ed interdittiva delle società coinvolte; richieste che il GIP condivideva *in toto* applicando tutte le misure cautelari richieste.

2. RISULTANZE INVESTIGATIVE RILEVATE SUL CONTO DELLA FAMIGLIA "...":

Gli accertamenti esperiti hanno permesso di riscontrare che:

- (sintetizzare risultati investigativi);

In particolare dalla attività di indagine effettuata e dalla disamina della documentazione istruttoria è emerso che

La Vecchio Prodotti in Ceramica di VECCHIO Giuseppe & C. S.n.c., pertanto, attraverso la domanda di agevolazioni presentata in data **17.07.2002** ha chiesto il finanziamento di una fase destinata alla ricerca industriale e dalla conseguente ricerca precompetitiva, nonché della successiva industrializzazione dei risultati ottenuti dalla fase di ricerca e finalizzati alla produzione di "porcellanato smaltato".

In data veniva accreditata la somma di **euro 1.145.169,50** per il programma di ricerca e sviluppo e la somma di **euro 7.212.238,00** per il programma di industrializzazione.

Dalla attività di indagine successivamente effettuata è emerso che sia le somme accreditate per il programma di ricerca e sviluppo sia le somme accreditate per il programma di industrializzazione sono state riconosciute grazie ad una serie di artifici e raggiri posti in essere e successivamente destinate a scopi diversi dalla realizzazione del programma oggetto di agevolazione

In particolare, per il programma di ricerca e sviluppo, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di

Le complesse ed articolate investigazioni eseguite hanno permesso di accertare, con riguardo agli oneri di spesa fittizi, come siano stati coinvolti moltisoggetti (oltre 80 tra persone fisiche e giuridiche) ai quali veniva liquidato un compenso minore di quello documentato alla banca concessionaria.

Per di più è stato accertato che alcuni dei soggetti coinvolti nel programma di ricerca in parola non hanno mai eseguito alcuna prestazione lavorativa o professionale nei confronti della società ma nonostante ciò hanno comunque percepito da quest'ultima un compenso, che, anche in questo caso, veniva liquidato in misura inferiore di quella rendicontata alla banca concessionaria ai fini dell'erogazione del contributo pubblico.

Le suddette conclusioni trovano riscontro:

- nelle **dichiarazioni rese** dai soggetti ai quali la società reggina aveva commissionato la ricerca in argomento. Questi, escussi a sommarie informazioni, hanno dichiarato di avere percepito – nella quasi totalità dei casi inconsapevolmente– un importo minore di quello che veniva indicato nei contratti e nelle dichiarazioni di quietanza che la società ha inoltrato alla banca concessionaria per dimostrare oneri di spesa utili all'erogazione dei contributi pubblici;
- nella **documentazione bancaria** acquisita e dall'esame della quale sono state rilevate diverse operazioni di “restituzione”, atteso che gli assegni rilasciati dalla società in favore di alcuni consulenti venivano da questi “girati” e restituiti ad alcuni dipendenti della stessa società, che provvedevano a negoziarli.

Le investigazioni eseguite hanno permesso di accertare come i pagamenti in favore dei consulenti/collaboratori della società siano stati corrisposti in misura nettamente inferiore di quella riportata nella documentazione di spesa inoltrata da parte della società alla banca concessionaria e che, pertanto, solo una parte dell'importo di € 1.150.897,00 è stata effettivamente utilizzata per pagare i collaboratori/consulenti (chimici, ingegneri, ricercatori, ecc.) che hanno partecipato al programma di ricerca e sviluppo della società, mentre la restante somma è rimasta nella disponibilità dei responsabili di quest'ultima e, in alcuni casi, versata direttamente sul conto corrente dell'amministratore della società.

Per chiarire quanto accertato dalla attività di indagine posta in essere da questo Ufficio di Procura, nel prospetto che segue vengono indicati, con riguardo ai singoli collaboratori, gli importi documentati dalla Vecchio Prodotti in Ceramica S.r.l. e quelli effettivamente sostenuti.

Collaboratore	Importo documentato in €	Importo percepito in €
Xxxxx	yyyyyy	zzzzz

Pertanto, la somma complessiva di € 440.849,29 (ossia la differenza tra € 762.249,29 e € 321.400,00) rappresenta un costo fittiziamente documentato dalla società alla banca concessionaria.

Nel prospetto che segue, invece, vengono indicati tutti quegli oneri di spesa **che non possono essere ritenuti ammissibili poiché relativi a prestazioni di servizio del tutto fittizie**, ovvero ad

attività lavorative non inerenti (in quanto non riconducibili all'esecuzione del programma di ricerca in trattazione). Per entrambe le fattispecie (prestazioni inesistenti e/o non inerenti), inoltre, sono stati riscontrati diversi casi nei quali i documenti di spesa non sono stati neppure formalmente quietanzati per intero.

A ben vedere, quindi,, le investigazioni eseguite hanno permesso di accertare come

Le suddette operazioni, pertanto, hanno avuto il duplice scopo di:

- consentire alla società reggina di documentare oneri di spesa fittizi ma utili per l'erogazione delle pubbliche provvidenze;
- trasferire ai soggetti in parola consistenti somme di danaro provenienti dal citato contributo pubblico erogato alla società.

Appare evidente come attraverso le suddette articolate operazioni bancarie, la società abbia potuto simulare sia il pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti dall'Impresa sia il versamento di "mezzi propri" da parte del socio amministratore.

A tal fine è stato accertato come:

-

Pertanto, sono state poste in essere tutta una serie di transazioni finanziarie che, sebbene formalmente eseguite, producevano solo la mera apparenza del pagamento delle fatture emesse da

In pratica, sono state accertate delle "triangolazioni finanziarie" che venivano eseguite secondo il seguente schema:

-

La fittizietà sostanziale delle citate operazioni bancarie è stata rilevata anche dai seguenti elementi:

- il conto corrente n. -----

Orbene, sulla base degli accertamenti esperiti è stato rilevato che

Le investigazioni eseguite hanno permesso di riscontrare come alcune forniture oggetto di contributo pubblico siano state poste in essere da

L'esame della documentazione bancaria sottostante le operazioni commerciali in argomento ha permesso di riscontrare come

Quindi, tutta la documentazione mendace (fatture, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, contabili relative agli apporti di mezzi propri, ecc.) prodotta dalla società ha determinato anche un'erronea convinzione in capo ai funzionari della banca concessionaria circa il regolare svolgimento del programma di industrializzazione di che trattasi, nonché il corretto impiego della quota di contributo pubblico ricevuta a titolo di anticipazione.

Tanto emerso, questa AG., pertanto riteneva necessario procedere con richiesta di sequestro preventivo delle somme illegittimamente acquisite, dell'opificio realizzato e contestualmente si richiedeva applicare misure cautelari personali per (soggetto concorrente in molte delle ipotesi di reato contestate) e misura interdittiva delle società coinvolte nelle operazioni illecite.

Il GIP in sede, ritenendo di condividere le valutazioni prospettate, applicava le misure cautelari richieste e si sottolinea, in particolare, che tra le altre tutt'ora in corso di particolare rilievo per quanto di interesse è la misura del sequestro preventivo delle somme illegittimamente acquisite.

Di recente è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari

3. COOPERAZIONE CON ORGANO COLLATERALE ELVETICO

Tanto premesso, ricevuta notizia della esistenza di una relazione bancaria intestata a, come indicato nella comunicazione spontanea, si è ritenuto necessario procedere con la presente richiesta al fine di verificare se le somme attribuite a titolo di erogazione pubblica, o comunque oggetto della attività di indagine rappresentata, risultino in qualche modo collegate alle somme appostate presso la relazione finanziaria a Voi nota, considerata quindi l'importanza delle informazioni comunicate e che la documentazione bancaria inerente la relazione bancaria sopraindicata possano consentire uno sviluppo della attività investigativa italiana sino a questo momento sconosciuto si richiede che l'Autorità Giudiziaria svizzera valuti la possibilità di trasmettere copia della documentazione bancaria non inerente la sfera segreta.

Tanto si trasmette, segnalando l'opportunità d'informare questo P.M. degli sviluppi dell'indagine in territorio svizzero.

Si coglie l'occasione per porgere i nostri migliori saluti e assicurare la massima collaborazione necessaria per la prosecuzione delle indagini.

IL PUBBLICO MINISTERO